

AGEVOLAZIONI FISCALI PER GLI AZIONISTI DI LVENTURE GROUP: CERTIFICAZIONE PER L'ANNO DI IMPOSTA 2021 (REDDITI 2022)

È a disposizione degli azionisti la certificazione delle condizioni per le agevolazioni fiscali relative all'anno di imposta 2021 (REDDITI 2022) di cui all'art. 29, Decreto Legge n. 179/2012 e al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 maggio 2019 e successive modificazioni (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 156 del 5 luglio 2019)

Roma, 29 aprile 2022

Lventure Group S.p.A. (la "**Società**" o "**LVG**"), holding di partecipazioni quotata Euronext Milan gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("*Euronext*") e primario operatore di *Early Stage Venture Capital* che investe in *startup* digitali ad elevato potenziale di crescita, certifica che il rapporto tra il valore delle partecipazioni in *startup* o *PMI* innovative e il totale del valore delle Immobilizzazioni finanziarie, classificate, nella voce Titoli e partecipazioni della Società al 31 dicembre 2021 è **superiore al 70%**.

Pertanto, essendo soddisfatte le condizioni affinché LVG si qualifichi come "*società di capitali che investe prevalentemente in start-up o PMI innovative*" ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 maggio 2019, gli investitori possono beneficiare **in misura piena** dell'incentivo fiscale di cui all'art. 29 del Decreto Legge n. 179/2012, come modificato dalla Legge n. 232/2016, sull'intero investimento effettuato nella Società nell'anno 2021, mediante sottoscrizione dell'aumento di capitale della Società medesima.

La certificazione per l'anno d'imposta 2021 (REDDITI2021) è a disposizione degli azionisti presso la sede della Società e allegata alla presente comunicazione.

Il presente comunicato è disponibile sul sito www.lventuregroup.com e sul sito www.1info.it.

Lventure Group S.p.A. è una holding di partecipazioni quotata sul mercato Euronext Milan di Borsa Italiana che opera nel settore del *Venture Capital* investendo fin dalle fasi iniziali in aziende attive nel settore delle tecnologie digitali con elevato potenziale e prospettive internazionali, supportandole nella crescita sino all'*exit*.

Lventure Group è attualmente leader nei seguenti segmenti:

- *Pre-seed financing*: investimento di limitate risorse finanziarie a favore di startup selezionate ed inserite nel Programma di Accelerazione LUISS EnLabs;
- *Seed financing*: investimenti in startup in fasi di crescita più avanzate che necessitano di maggiori risorse finanziarie per supportare lo sviluppo del prodotto e l'ingresso sul mercato.

LVENTURE GROUP S.P.A.

Investor Relations

Antonella Pischedda

Via Marsala 29 h – 00185 Roma

Tel.: +39 06 94429421

M +39 3477580659

investor.relations@lventuregroup.com

www.lventuregroup.com

BANCA FINNAT EURAMERICA S.P.A.

Specialist e Corporate Broker

Piazza del Gesù 49

00186 Roma

Tel.: +39 06 69933

Istituzionali@finnat.it

CERTIFICAZIONE PER L'ANNO DI IMPOSTA 2021

AI SENSI DELL'ART. 29, DECRETO LEGGE N. 179/2012, COME MODIFICATO DALLA LEGGE N. 232 DELL'11 DICEMBRE 2016, E DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 7 MAGGIO 2019 (PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE N. 156 DEL 5 LUGLIO 2019)

La sottoscritta Antonella Pischedda, in qualità di Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Lventure Group S.p.A. (la "**Società**" o "**LVG**"), tenuto conto di quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 maggio 2019 (art. 1, comma 2, lettera f), e art. 5, comma 2) e considerato che:

- le azioni della Società sono quotate all'Euronext Milan, già Mercato Telematico Azionario ("**MTA**");
- il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 della Società è stato redatto secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS omologati dall'Unione Europea nonché dei provvedimenti emanati in attuazione dell'art. 9 del D.Lgs. n. 38/2005. Per IFRS si intendono anche tutti i principi contabili internazionali rivisti ("**IAS/IFRS**"), tutte le interpretazioni dell'International Financial Reporting Interpretations Committee ("**IFRIC**"), precedentemente denominate Standing Interpretations Committee ("**SIC**"). Il disposto di cui all'art. 85, comma 3-*bis* del Testo Unico dell'Imposta sui Redditi ("**T.U.I.R.**") prevede che "per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, si considerano immobilizzazioni finanziarie gli strumenti finanziari diversi da quelli detenuti per la negoziazione" (cd. strumenti di trading);
- nessuno degli attivi classificati nella voce "Titoli e Partecipazioni" è detenuto per la negoziazione (cd. strumenti di trading);
- nessuna startup partecipata dalla Società è classificata quale startup a vocazione sociale;

attesta che:

- **il rapporto tra il valore delle partecipazioni in startup o PMI innovative e il totale delle Immobilizzazioni Finanziarie, classificate nella voce "Titoli e Partecipazioni", della Società al 31 dicembre 2021 è superiore al 70%;**
- **la Società si qualifica come "società di capitali che investe prevalentemente in start-up innovative" ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera f) del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 maggio 2019 e, considerato l'art. 2, comma 2, del medesimo Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, gli investitori possono beneficiare in misura piena dell'incentivo fiscale di cui all'art. 29 del Decreto Legge n. 179/2012, come modificato dalla Legge n. 232/2016, sull'intero investimento effettuato nella Società nell'anno 2021, mediante sottoscrizione dell'aumento di capitale della Società medesima.**

*Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 29 del Decreto Legge n. 179/2012, così come modificato dalla Legge n. 232 dell'11 dicembre 2016, l'investimento deve essere mantenuto per almeno **tre anni**. Ai sensi all'art. 6 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 maggio 2019, la cessione dell'investimento, anche se solo parziale, prima del triennio comporterà il venir meno dell'incentivo, con conseguente obbligo, per i soggetti passivi IRPEF, di incrementare l'imposta lorda del periodo d'imposta in cui si verifica la decadenza dall'agevolazione di un ammontare corrispondente alla detrazione effettivamente fruita nei periodi di imposta precedenti, aumentato degli interessi legali ovvero, per i soggetti passivi IRES, di recupero a tassazione dell'intero importo dedotto con versamento degli interessi legali determinati in relazione all'imposta sul reddito delle società non versata per i periodi di imposta precedenti. Le cessioni che danno luogo a decadenza sono quelle a titolo oneroso, ivi incluse quelle che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e i conferimenti in società, nonché la cessione di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni o quote. Non comportano decadenza dall'agevolazione i trasferimenti a titolo gratuito o a causa di morte del contribuente, nonché i trasferimenti conseguenti alle operazioni straordinarie di cui ai capi III e IV del Titolo III del T.U.I.R.*

Roma, 29 aprile 2022

**Dirigente preposto alla redazione dei
documenti contabili societari**

Antonella Pischedda

Antonella Pischedda